

III^ C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 8.-

LA CORTE

1 - DOTT.	GIOVANNI	MUSCARA'	PRESIDENTE
2 - DOTT.	GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.	VINCENZO	ROSELLI	PUBBL. MINIST.
DOTT.	SETTEMBRINO	NEBBIOSO	PUBBL. MINIST.
DOTT.	GIOVANNI	SALVI	PUBBL. MINIST.
SIG.RA	LOREDANA	DI MEO	ASS. GIUDIZIARIO
SIG.	DAVID	PROIETTI	TECNICO REG.
SIG.	NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRIPT.

UDIENZA DEL 26.10.2000

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker
Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia
* R O M A *

RINVIO AL 07.11.2000

PRESIDENTE: Allora, chi è presente? Allora, Tascio e Alloro, come Difensori? **AVV. DIF.**

FORLANI: per il Generale Bartolucci, sono presente, l'Avvocato Elisabetta Forlani in sostituzione dell'Avvocato Crupi e dell'Avvocato Pecorella. **PRESIDENTE:** per Ferri? Non c'è

nessuno, va bene poi... **VOCE:** (in sottofondo).

PRESIDENTE: per Melillo? **AVV. DIF. MANONI:**

l'Avvocato Elisabetta Manoni sia in sostituzione del Processo Marcello Gallo, che dell'Avvocato Angelo Nanni. **PRESIDENTE:** per Tascio? **AVV. DIF.**

FORLANI: anch'io in sostituzione... **PRESIDENTE:**

sì, grazie, sì in sostituzione del Difensore. Per Pugliese? **AVV. DIF. MISIANI:** Misiani anche

in sostituzione dell'Avvocato Canovi.

PRESIDENTE: per Alloro? **AVV. DIF.:** Signor Presidente l'Avvocato mi ha detto che stamattina aveva un impegno al Tribunale e veniva un po' più tardi. **PRESIDENTE:** va bene, allora mettiamo

Avvocato Misiani in sostituzione. Masci? **AVV.**

DIF. IZZO: (voce lontana dal microfono).

PRESIDENTE: Avvocato Izzo. Notarnicola? **AVV.**

DIF. NIGRO: Izzo e Nigro Presidente, sono presente anche io. **PRESIDENTE:** Per Notarnicola?

Non c'è nessuno? Va bene, mettiamo sempre l'Avvocatessa in sostituzione del Difensore.

Bomprezzi? Non c'è nessuno, mettiamo Avvocato Misiani in sostituzione. Allora, la posizione degli imputati abbiamo Bartolucci assente, Ferri assente, Melillo assente, Tascio presente, Pugliese contumace, Alloro presente, Masci presente, Notarnicola contumace e Bomprezzi assente. Per le Parti Civili? **AVV. P.C. FASSARI:** Avvocato Fassari per l'"Itavia". **AVV. P.C. FLIK:** Avvocato Caterina Flik in sostituzione dell'Avvocato Scaloni per Davanzali. **AVV. P.C. PICCIONI:** Dario Piccioni anche in sostituzione degli Avvocati Gamberini e Fornaciari. **AVV. P.C. PARIS:** Avvocato Gianfranco Paris. **AVV. P.C. BENEDETTI:** Avvocato Alessandro Benedetti anche in sostituzione del Professor Galasso, dall'Avvocato Ferrucci e dell'Avvocato Marini. **PRESIDENTE:** va bene. Allora la Corte si ritira allo scopo di sciogliere la riserva. (La Corte si ritira).-

ALLA RIPRESA

ORDINANZA

PRESIDENTE: La Corte di Assise sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 17 ottobre 2000

Osserva:

le motivazioni delle costituzioni di Parte

Civile dei familiari delle vittime, risultano costituite dalle seguenti argomentazioni: gli stanti hanno subito un danno diretto ed immediato dalle condotte ascritte agli imputati chiamati a rispondere del reato di cui al capo a), in quanto tali condotte impedendo e compromettendo o comunque ritardando l'accertamento delle cause della sciagura, sia da parte delle Autorità Governative, sia da parte dell'Autorità Giudiziaria hanno pregiudicato il diritto di essi stanti a vedere perseguiti i responsabili del disastro aereo, il DC9 e quindi di ottenere il risarcimento dei danni sia patrimoniali che morali. Per quanto poi concerne la posizione degli imputati e il reato di falsa testimonianza, la loro condotta ha ostacolato l'esercizio della funzione giurisdizionale, diretta all'accertamento delle cause del disastro, riducendo, ostacolando e ritardando quando non impedendo le possibilità di accertamento delle conseguenti responsabilità penali e civili. L'interesse protetto in via primaria dalle norme incriminatrici contestate è da un lato il libero e imperturbato esercizio delle attribuzioni e delle prerogative del Governo, art. 289 codice penale e dall'altro lato l'amministrazione della Giustizia, l'art.

372 codice penale. Ma le condotte descritte nell'imputazione hanno in via immediata e diretta pregiudicato anche gli interessi morali e patrimoniali dei parenti delle vittime cagionando loro un danno. Davanzali Aldo nell'atto di costituzione proposto contro tutti gli imputati improprio e quale ex Presidente Amministratore Delegato e Azionista di maggioranza della "S.p.A. Areolinee Itavia", lamenta che la condotta degli imputati estrinsecatasi in azioni di depistaggio, occultamenti e gravi omissioni, ha causato e tuttora sta causando gravi danni materiali e morali ad esso istante, a seguito del tracollo finanziario della società attualmente in stato di amministrazione straordinaria originato dall'abbattimento dell'aeromobile, e successivamente dalle false illazioni sulle cause del disastro, asserito cedimento strutturale dell'aereo dovuto all'uso di aeromobili carretta da parte della compagnia, con conseguente discredito personale dell'istante e sottoposizione a procedure concorsuali di tutte le altre società da lui controllate, nonché perdita integrale del patrimonio, essendo egli fideiussore con i propri beni dell'"Itavia" e delle altre società.

Si è anche costituito il Commissario delle "Aerolinee Itavia S.p.A." in amministrazione straordinaria Avvocato Cospito Antonio, contro tutti gli imputati, salvo che contro Notarnicola, chiedendone all'affermazione della penale responsabilità per i reati contestati e di conseguenza e l'obbligo al risarcimento dei danni materiali e morali. E' intervenuta anche la costituzione delle Parti Civili il Dottor Guido Abbadessa nella qualità di Segretario Generale della Federazione Italiana Lavori Trasporto, F.I.L.T. aderente alla C.G.L., motivata sulla base della osservazione che il coinvolgimento nella sciagura di quattro membri dell'equipaggio, a seguito di fatto illecito costituente reato, ha determinato l'insorgere in capo all'organizzazione sindacale di una situazione giuridicamente rilevante e meritevole di tutela in considerazione del fine statutario principale e specifico della sicurezza e della incolumità dei Piloti e degli Assistenti di Volo, nonché della lesione di un ulteriore diritto soggettivo proprio ed esclusivo dell'organizzazione sindacale e cioè del diritto all'immagine che ha subito pregiudizio in quanto la violata integrità fisica e lavoratore, in occasione nel luogo di lavoro, comporterebbe un

giudizio di inefficacia dell'azione del sindacato volta alla tutela del lavoratore. Il diritto della F.I.L.T. di vedere perseguiti gli autori delle condotte illecite che hanno a vario titolo determinato la morte dei quattro membri dell'equipaggio e quindi di ottenere il risarcimento dei danni subiti, è stato però di fatto negato in ragione e per effetto delle condotte ascritte agli imputati che hanno in via immediata e diretta pregiudicato anche gli interessi morali e patrimoniali delle persone offese e delle associazioni rappresentativi di tali interessi. Si è anche costituito il Comune di Palermo in persona del Sindaco Professore Avvocato Leoluca Orlando, le circostanze contestate quali reati impedendo l'identificazione dei responsabili della "Strage di Ustica" hanno danneggiato anche la collettività palermitana in quanto poiché gran parte delle persone decedute erano cittadini palermitani, sono andate perse professionalità e lavoratori che operavano nell'ambito cittadino con grave danno per l'attività economica culturale e professionale per Palermo e quindi per l'ente comunale che rappresenta la città. Ulteriore danno risulta costituito dall'intervenuta contrazione delle attività

connesse al turismo e all'impreditoria derivante dalla situazione di paura e incertezza, conseguente alle circostanze tra esse e l'aereo diretto a Palermo precipitato nelle acque antistanti il territorio della città e della ridda di voci, incertezze, depistaggio e false testimonianze circa i reali fatti accaduti e i responsabili della strage. Da ultimo nei confronti di tutti gli imputati si ha avuto la costituzione di Parte Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa, le sopra indicate amministrazioni statali lamentano il danno diretto e immediato derivante dai reati sia sotto il profilo patrimoniale, dispendio di risorse pubbliche per lo svolgimento di indagini e attività investigative, che sotto quello non patrimoniale conseguente alla grave lesione dell'immagine interna e internazionale e al gravissimo discredito determinato dall'accaduto, anche in considerazione della risonanza a livello di opinione pubblica internazionale di tutta la vicenda. Un consistente gruppo di Parte Civili ha inoltre provveduto alla citazione quale responsabile civile del Ministero della Difesa in relazione all'imputazione di cui al capo a), contestata

agli imputati Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio, nel corso dell'udienza del 28 settembre 2000, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento alcune delle Parti Civili che non avevano provveduto ad analogo citazione hanno espressamente manifestato la volontà o con dichiarazione contenuta nell'atto di costituzione contestualmente depositato o con dichiarazione dettata a verbale, di rivolgere gli effetti della costituzione anche nei confronti del responsabile civile già presente nel giudizio perché citato da altre Parti. Le opposizioni alle costituzioni di Parte Civile, opposizione alle costituzione di Parte Civile sono state proposte da tutte le Difese dell'imputato salvo che da quella dell'imputato Melillo che si è rimessa alla giustizia della Corte. Le Difese degli imputati Bartolucci, Ferri, Tascio, Notarnicola e Bomprezzi non hanno proposto opposizione alla costituzione quale Parte Civile della Presidenza del Consiglio. Le motivazioni delle opposizioni sono variamente articolate, alcune riguardano la posizione processuale di tutti gli imputati, A, difetto di legittimazione alla costituzione in quanto i vari soggetti non hanno la qualità di persone offese dovendosi interpretare l'espressione,

persona alla quale il reato ha recato danno, contenuta nell'art. 22, codice penale... codice procedurale penale 1930, come esclusivamente riferibile al titolare dell'interesse tutelato dalla norma penale che punisce il fatto costituente reato; B, difetto di legittimazione alla costituzione in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 codice penale, 2043, 2056 e 1223 codice civile, il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta del reato e costituire lesione di un diritto soggettivo, nella fattispecie difetta in entrambi i presupposti non vantando le Parti Civili un diritto soggettivo assoluto rispetto alle determinazioni di politica interna ed estera e non sussistendo nesso eziologico tra il danno del quale viene chiesto risarcimento ai fatti oggetto della contestazione; C, inammissibilità della costituzione da parte del Ministero della Difesa in considerazione della contemporanea presenza nel giudizio dello stesso soggetto nella qualità di responsabile civile; D, inammissibilità della costituzione del Commissario dell'"Itavia" ai sensi dell'art. 94 comma secondo codice procedura penale, in quanto l'atto di costituzione non contiene l'esposizione sommaria

dei motivi che la giustificano. Altre opposizioni invece appaiano prospettate con riguardo alla posizione particolare del singolo imputato, primo: Difesa dell'imputato Pugliese, esclusione nella fattispecie concreta del reato di falsa testimonianza come contestato all'imputato della lesione di alcun diritto soggettivo delle Parti Civili, in particolare l'ordinamento giuridico non contempla la tutela né come diritto soggettivo, né come interesse legittimo per il ritardo nell'accertamento giurisdizionale, e in ogni caso nessun ritardo potrebbe ritenersi conseguente ad una falsa testimonianza avvenuta a distanza di tredici anni dal fatto; due: Difesa dell'imputato Bomprezzi, la valutazione sia dello schema legale astratto, del reato ascritto all'imputato, sia della specifica contestazione giudiziaria, non consente di individuare un soggetto danneggiato identificantesi con alcuna delle Parti Civili, eccezione fatta per la Presidenza del Consiglio. Il responsabile civile, Ministero della Difesa, ha proposto richiesta di estromissione dal Processo sulla base di due argomentazioni, A, il danno lamentato dalle Parti Civili non può ritenersi conseguenza immediata e diretta della condotta

degli imputati; B, l'accertata responsabilità degli imputati in ordine ai contestati reati porterebbe necessariamente ad escludere la riferibilità all'amministrazione del comportamento per l'ovvia interruzione stante il carattere doloso della condotta del rapporto organico ed il carattere esclusivamente individuale del fine perseguito. Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo il rigetto di tutte le opposizioni alle costituzioni di Parte Civile ad eccezione di quelle relative al Comune di Palermo e alla F.I.L.T. nonché il rigetto della richiesta di estromissione del responsabile civile Ministero della Difesa. Prima di passare all'esame delle varie richieste, la Corte ritiene opportuno anzitutto osservare che oltre a quella della Parti Civili i cui Difensori sono stati presenti alle udienze dibattimentali già svoltesi, risulta essere stata ritualmente proposta nel corso della fase Istruttoria in data 24 gennaio '92 la costituzione dei familiari di altre vittime e precisamente di Collina Silvana, Molteni Diego, Riccardo e Anna Barbara familiari di Molteni Annino e di Provinciali Silvana, familiari di Prestileo Gaetano, costituzione avvenuta nei confronti degli imputati Bartolucci, Ferri,

Melillo e Tascio, le suddette parti private hanno pertanto titolo per la partecipazione al dibattimento, il decreto di citazione davanti a questa Corte è stato regolarmente loro notificato. In secondo luogo deve essere dichiarata, con riferimento agli imputati Pugliese, Alloro, Masci, Notarnicola e Bomprezzi l'inammissibilità della costituzione di Parte Civili di Succi Pierpaola, Succi Giuseppe e Della Marchina Irma, familiari di Superchi Giuliana, proposta dal Procuratore Speciale Avvocato Gianfranco Paris. In vero la costituzione del Procuratore Speciale trae titolo dalla procura speciale conferita in data 19 novembre 1992 allo scopo di costituirsi Parte Civile nei confronti degli imputati per tutti i fatti di reato contestati, ma a quella data i reati di falsa testimonianza per la gran parte non erano stati ancora consumati e nessuno dei cinque suddetti imputati aveva ancora assunto comunque tale qualità nell'ambito del Procedimento, rimane valida la costituzione nei confronti degli imputati di cui al reato sub a). Inammissibili risultano altresì le costituzioni di Parte Civile nei confronti dell'imputato Alloro, avvenute tramite i Procuratori Speciali Avvocati Gamberini, Marini, Benedetti, Messina,

Osnato, Pizzino, Galasso e Ferrucci, in vero in tutte le relative procure speciali, la generica indicazione di un mandato conferito ai fini della costituzione nei confronti di tutti gli imputati viene però fatta poi seguire dalla specifica indicazione dei nomi degli imputati nei confronti dei quali la detta costituzione deve aver luogo, preceduta dalla frase: "in particolare i sottoscritti conferiscono mandato al Difensore e Procuratore Speciale sopra nominato affinché proceda alla costituzione di Parte Civile in loro nome e contro" tra tali nomi non è ricompreso quello di Alloro. Bonfetti Daria familiare di Bonfetti Alberto, la quale ha anch'essa rilasciato procura di tenore analogo all'Avvocato Gamberini, avendo già presentato personalmente durante la fase Istruttoria e precisamente in data 28 novembre '96 dichiarazione di costituzione notificata sia al Pubblico Ministero, sia in data 5 dicembre '96 all'imputato Alloro, deve ritenersi ritualmente costituita anche nei confronti del detto imputato. La costituzione di Parte Civile dei Signori Beghelli, Cappellini, Caranti, i familiari di Cappellini Antonella e Gjylapian, familiari di Gherardi Guelfo, non può ritenersi estesa anche nei confronti del responsabile

civile, non essendo stata manifestata volontà in tal senso con dichiarazione integrativa in udienza. Ad avviso della Corte una decisione sulle complesse questioni prospettate non può prescindere da una valutazione in termini generali della problematica concernente la legittimazione all'esercizio dell'azione civile nel processo penale e da una corretta interpretazione delle relative norme del codice penale sostanziale, art. 185 secondo comma, ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale obbliga il risarcimento del colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbano rispondere per il fatto di lui e del codice di rito, nel caso specifico l'art. 22 del codice di procedura penale 1930, l'azione civile per le restituzioni risarcimento del danno può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno. Ai fini di tale accertamento deve muoversi dal principio, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione anche in epoca non recentissima, secondo cui il danneggiato non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o l'omissione del soggetto attivo del reato,

confronta Cassazione Sezione Sesta 20 ottobre '97 Mozzati, Sezione Sesta 25 giugno '90 in Assisi, Sezione Seconda 15 novembre '86 La Cava, Sezione Terza 12 gennaio '84 Manuzzi, per cercare di individuare in termini più specifici quali siano le situazioni realmente tutelate dall'ordinamento. E in questa prospettiva assumono logicamente rilevanza le norme che in materia di fatti illeciti sono dettate dal codice civile, in particolare all'art. 2043 in tema di risarcimento, qualunque fatto doloso e colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. L'art. 2056 in tema di valutazione dei danni primo comma risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1023, 226, 1027 e l'art. 2059 in tema di danni non patrimoniali, il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Di significativo interesse oltre alla norma e l'art. 1023 richiamata dall'art. 2056 in base alla quale il risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Al

riguardo è noto il principio per lungo tempo costantemente affermato dalla Suprema Corte secondo il quale l'azione per il risarcimento del danno extra contrattuale cagionato da fatto illecito richiede che il documento sia derivante dalla lesione di una situazione giuridica riconosciuta dall'ordinamento nella forma del diritto soggettivo. Tale principio è stato ulteriormente precisato in alcune pronunzie, confronta l'esempio Cassazione Penale Sezione Quarta 21 dicembre 1990 numero 16823 Landini, non solo sarebbe necessaria l'ingiustizia del danno, nel senso che esso deve derivare dalla lesione di un interesse tutelato in via diretta e immediata da una norma giuridica che abbia attribuito a tale interesse natura di diritto soggettivo, ma il danno dovrebbe essere la conseguenza immediata e diretta del falso illecito con la conseguenza che il fatto il quale cagioni danno oltre che al soggetto titolare del diritto anche indirettamente, beh, anche indirettamente è riferito all'ingiustizia del danno, a soggetti portatori di mero interesse privo di situazione giuridica soggettiva, non è fonte di obbligazione nei confronti di costoro. Scusate, ho letto un po', siccome ci sono vari periodi, forse non è chiaro

cioè comunque poi nell'Ordinanza risulta chiaramente il senso della frase che ho letto. E peraltro innegabile che per un'attenta e approfondita analisi delle più significative posizioni espresse dalla dottrina in materia per la complessiva evoluzione legislativa, si consideri a titolo ad esempio per il periodo antecedente l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la Legge 8 luglio 1986 numero 346 che ha delineato il concetto di danno ambientale e per l'attuazione sempre più consapevole dei principi costituzionali, anche alla luce di alcuni fondamentali interventi della Corte Costituzionale confronta in particolare la Sentenza numero 184 del 14 luglio '86 nella quale con specifico riferimento al diritto e alla salute riconosciuta dall'art. 32 della Costituzione si è sottolineata la rilevanza e l'esigenza di tutela anche nel diritto privato di specifici valori personali individuati nella Costituzione, il rigore dei criteri interpretativi originariamente affermati, si è progressivamente anche se lentamente attenuato. Dopo il superamento dell'orientamento secondo il quale la tutela era riconosciuta solo in caso di lesione di un diritto assoluto, con la Sentenza della Sezioni

Unite 26 gennaio 1971 numero 174, concernente la richiesta risarcimento del danno da parte di società calcistica in relazione alla morte a seguito di incidente stradale del Calciatore Meroni la Giurisprudenza prevalente ha seguitato per lungo tempo a ribadire in linea di principio il rapporto di interdipendenza tra ingiustizia del danno e diritto soggettivo, riconoscendo peraltro di fatto la tutela anche quando si era verificata di fatto la lesione di posizioni per le quali era quanto meno controversa qualificazione come diritto soggettivo e che potevano in realtà apparire solo come interessi meritevoli di tutela, molteplici sono sotto tale profilo le ipotesi individuate dalla dottrina, si considerino ad esempio il riconoscimento del danno cosiddetto perdita da chance, configurabile quando a seguito del fatto illecito del terzo risulti definitivamente vanificata la possibilità prima concretamente sussistente di conseguire un risultato utile, per cui la lesione viene a incidere su un'aspettativa, alcune delle più recenti pronunzie in materia di tutela delle aspettative legittime nell'ambito dei rapporti familiari e di risarcibilità dei danni riflessi ossia delle lesioni di diritti conseguenti al fatto illecito

altrui di cui siano portatori i soggetti diversi, confronta Cassazione Civile Sezione Terza, primo dicembre '98 numero 12195 Varenna e altro, il danno va considerato causato dall'illecito ai sensi dell'art. 1223 codice civile, quando pur non essendo conseguenza diretta e immediata di quest'ultimo rientra pur sempre nel novero delle conseguenze normali e immediate del fatto, ne consegue che qualora in Perizia del Medico impedisca la donna di esercitare il proprio diritto all'aborto e ciò determini un danno alla salute della madre ipotizzabile che da tale danno derivi un danno alla salute anche del marito, il più recente orientamento in tema di tutela dei rapporti familiari di fatto, confronta in particolare Cassazione 28 marzo '94 numero 2988 secondo la quale il diritto al risarcimento da fatto illecito concretantesi in evento mortale, deve essere riconosciuto con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale che presuppone peraltro la prova di uno stabile contributo economico apportato in vita dal defunto, anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrato siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e

materiale, con specifico riferimento al danno derivante dal reato, qualche pronunzia giunta a superare il collegamento tra ingiustizia del danno e diritto soggettivo, Cassazione Sezione Prima 11 febbraio '95, numero 1540 Calò. Il principio secondo cui a norma degli artt. 2043 e seguenti affinché sorga l'obbligazione del risarcimento del danno, è sufficiente un fatto che pregiudichi l'interesse altrui, ma occorre che esso abbia recato un danno ingiusto, va inteso nel senso che, mentre per tutti i fatti dannosi, non costituenti reato, l'ingiustizia del danno è da intendersi oltre che nell'accezione di danno prodotto non iure e cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso anche contrarius, vale a dire come fatto che incida su una posizione soggettiva attiva, tutelata come diritto perfetto, per i danni prodotti dal reato invece l'ingiustizia è in re ipsa e non ha quindi bisogno di essere riconnessa alla violazione di un diritto soggettivo. All'esito di questo lungo e complesso procedimento evolutivo, decisiva rilevanza indubbiamente ha avuto la pronunzia della Corte di Cassazione a Sezioni unite con la quale è stato affermato il principio che la risarcibilità del danno per fatto illecito ex

art. 2043 codice civile, non è limitata alle sole ipotesi di lesioni di un diritto soggettivo, Cassazione Sezione unite, 26 marzo '99, numero 500, ha infatti osservato la Suprema Corte con dotta e articolata motivazione il principio che la qualificazione del danno come ingiusto deve essere correlata la sua incidenza su un interesse rilevante per ordinamento, il quale può essere indifferentemente un interesse tutelato nelle forme nel diritto soggettivo, assoluto o relativo, ovvero nelle forme di interesse legittimo, quando questo risulti funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, poiché la lesione dell'interesse al bene che rileva i fini in esame, o altro interesse non elevato ad oggetto di immediata tutela, ma giuridicamente rilevante in quanto preso in considerazione dall'ordinamento a fini diversi da quelli risarcitori e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto. Ritiene la Corte pienamente condivisibile tale orientamento. Alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione deve pertanto verificarsi la ricorrenza nella fattispecie di situazioni meritevoli di tutela, secondo l'ordinamento. In primo luogo nessun dubbio può sussistere per quanto concerne la

situazione dei familiari delle vittime del disastro; la condotta ascritta ai soggetti imputati del reato di cui al capo a), tutti inseriti ai più alti livelli nell'ambito dell'amministrazione della difesa, configura un'attività di impedimento dell'esercizio delle attribuzioni del Governo e nel quadro della prospettazione accusatoria immanente in tutta l'evoluzione dell'attività Istruttoria, ha influito in modo determinante sulla mancata individuazione delle cause del disastro e degli eventuali responsabili, sono state così precluse alle Autorità politiche, le necessarie iniziative soprattutto a livello internazionale allo scopo di ottenere tutte quelle informazioni indispensabili all'accertamento dei fatti, in considerazione delle particolari modalità dell'evento, fin dal primo momento emerse, tali da far ipotizzare coinvolgimenti di mezzi aeronavali di Paesi stranieri, è indubbio che i familiari delle vittime avessero un legittimo interesse ad una completa e corretta esplicazione di ogni possibile iniziativa da parte dell'Autorità governativa, per l'accertamento dei fatti ai fini dell'esercizio del proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti dei responsabili in sede

giudiziaria, iniziativa secondo la prospettazione accusatoria pregiudicata in modo determinante dalla condotta ascritta agli imputati, tale interesse appare palesemente meritevole di tutela in quanto la condotta degli imputati posta in essere in violazione non solo della legge penale, ma anche dei principi costituzionali che regolano azione amministrativa, ha inciso in modo determinante seppur non diretto sulla possibilità di tutela giurisdizionale precludendo addirittura l'esatta configurazione in tutti i suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi della fattispecie del rapporto obbligatorio alla base della pretesa risarcitoria, d'altra parte ad avviso della Corte un adeguato rapporto di causalità tra fatto ed evento deve ritenersi compiutamente realizzato quando il fatto pur non determinando di per sé quel determinato evento, ha determinato uno stato tale di cose che senza di esso il danno non si sarebbe verificato, confronta questa azione, Sezione Prima Penale 22 aprile dell'85, 7 agosto '85 Arslam. Appare altresì evidente sulla base delle considerazioni sopra formulate, l'ammissibilità delle costituzioni di Parte Civile, l'Avvocato Davanzali in proprio e del Commissario

dell'"Itavia S.p.A." in amministrazione straordinaria trattandosi di soggetti la cui posizione è assimilabile a quella dei familiari delle vittime, per l'identità della genesi del danno in questo caso costituito quanto meno dalla distruzione dell'aeromobile. Con riguardo alla richiesta di declaratoria di inammissibilità della costituzione del Commissario dell'"Itavia" per mancata esposizione sommaria dei motivi che la giustificano, prospettata dalla Difesa dell'imputato Pugliese, la Corte rileva che la Giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente ritenuto in relazione al disposto dell'art. 94 codice di procedura penale del 1930, che fosse sufficienti la mera allegazione ricorrente nella fattispecie di aver subito un danno, arrivando addirittura a ritenere sufficiente nella costituzione dibattimentale la mera indicazione contenuta nel verbale di udienza dalla quale risulta che il soggetto che si costituisce Parte lesa, confronta Cassazione Sezione Quinta 9 luglio '82, 25 novembre '82 Milazzo. Infondate risultano le opposizioni alla costituzione di Parte Civile, del Ministro della Difesa e della Presidenza del Consiglio, in vero sussiste indubbiamente un danno diretto subito

ad entrambi i soggetti, sotto il profilo sia della lesione dell'immagine interna ed internazionale in considerazione del ruolo primario ricoperto dagli imputati e della rilevanza che la vicenda ha assunto a livello internazionale sia delle conseguenze patrimoniali, potenzialmente riferibili all'attività amministrativa, resa necessaria dalle condotte poste in essere in violazione dei doveri istituzionali. Riguardo poi alle opposizioni alle costituzioni proposte dalle Difese degli imputati, del reato di falsa testimonianza, la Corte

Osserva:

che le condotte contestate attuate nel corso dell'Istruttoria del procedimento per il reato di strage, sono suscettibili di una valutazione di potenziale idoneità inquinatoria dell'accertamento delle responsabili in ordine al reato di cui al capo a), e quindi consequenzialmente produttive, di conseguenze lesive nei termini sopra precisati, per i soggetti danneggiati da tale reato. Non può pertanto assumere rilievo decisivo, in senso contrario l'osservazione delle Difese in merito al lungo periodo di tempo intercorrente tra la data di consumazione del reato sub a), e quella

dei reati di falsa testimonianza. Devono invece essere accolte le opposizioni alle costituzioni presentate dal Comune di Palermo e dalla F.I.L.T., per quanto concerne il Comune di Palermo, la Corte rileva che le dedotte conseguenze dannose sopportate dalla collettività della città, e derivanti dalle condotte degli imputati, venir meno dei lavoratori operanti nell'ambito cittadino, in attività economiche culturali, professionali ed educative, pregiudizio per l'immagine e il turismo, appaiono astrattamente idoneo al conferire all'ente pubblico la titolarità di situazioni giuridicamente tutelabili in via risarcitoria, in vero ben può ravvisarsi un interesse del Comune al mantenimento delle attività lavorative e professionali esistenti nel proprio ambito territoriale, e quindi un diritto alla tutela di una propria sfera di integrità, non solo territoriale ma estesa anche alla conservazione del patrimonio costituito dall'attività economica in essere sul territorio, la ricorrenza di eventi lesivi di tale integrità, può indubbiamente legittimare l'individuazione del Comune come soggetto danneggiato. In effetti è stata ad esempio riconosciuta al Comune, la qualità di

danneggiato dal diritto di associazione per delinquere di tipo mafioso, in quanto tale reato certamente cagiona un pregiudizio di carattere patrimoniale tra l'altro allo sviluppo del turismo e delle attività produttive, con conseguente lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati, dell'ente che della collettività la rappresentanza, confronta Cassazione Sezione Prima, 22 giugno '92, 24 luglio '92 Bono ed altri. E' però evidente che per la sussistenza di una tale lesione è necessaria la riferibilità dell'evento lesivo al Comune o in quanto l'evento si è consumato nell'ambito del territorio dell'ente e con modalità tali da ritenersi potenzialmente pregiudizievole per le attività produttive del turismo, in quanto seppur verificatosi in altro ambito territoriale, l'evento appaia comunque lesivo in relazione alle modalità del caso specifico di quel particolare interesse proprio dell'ente. Nella fattispecie qualunque possa essere stata tra le tante ipotizzate la causa effettiva del disastro di Ustica, non risulta prospettata nemmeno da parte dell'istante, l'esistenza di particolari situazioni delle vittime cittadini di Palermo, derivanti dalla loro appartenenza a tale comunità che siano

potenzialmente idonee ad influire sulla determinazione dell'evento, sicché sotto tale aspetto nessuna lesione dell'immagine della città e delle attività turistiche appare ravvisabile. Quanto poi al danno alle attività produttive mentre nell'ipotesi di cui alla citata Sentenza della Corte di Cassazione ben potendosi ravvisare un interesse proprio del Comune allo sviluppo delle attività produttive e soprattutto ad uno sviluppo nel rispetto della legalità trattandosi di interesse comune a tutti i cittadini e perseguito come essenziale dall'ente è lecito il riconoscimento di un danno diretto sopportato dall'ente in relazione all'ostacolo frapposto dall'attività mafiosa alla realizzazione di quello interesse, non sembra invece che possa ritenersi un'analogia situazione del danno nel caso del venire meno dei soggetti esplicanti attività lavorativa, in tal caso infatti l'interesse da tutelare appare riferibile in modo immediato ai singoli e non coinvolgente la generalità dei consociati e comunque tale da non risultare collegato concretamente con l'ambito di diretto intervento dell'ente. Riguardo poi alla domanda di costituzione presentata dalla F.I.L.T. la Corte rileva preliminarmente che l'esposizione dei

motivi contenuta nella domanda, riguarda come già evidenziato la lesione sotto vari aspetti del diritto del sindacato quale conseguenza della violazione dell'integrità fisica dei lavoratori derivante dal coinvolgimento nel disastro di quattro membri dell'equipaggio, l'estensione contenuta nella memoria difensiva depositata dopo l'udienza del 28 settembre 2000 e quindi dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, delle motivazioni a sostegno della costituzione, anche alla perdita di posti di lavoro e di iscritti all'organizzazione sindacale a cagione del tracollo della Società "Itavia", non può quindi ritenersi legittimamente prospettata, ciò premesso la Corte

Osserva:

che la legittimazione ad agire da parte del sindacato, può ritenersi sussistente solo se dal reato sia derivato pregiudizio a diritti patrimoniali e funzionali dei quali risulti il titolare. E' stato anche statuito dalla Suprema Corte confronta Cassazione Sezione Quarta 16 luglio '93, 8 novembre '93 Arienti, che il legittimo esercizio da parte delle rappresentanze sindacali del diritto alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei

lavoratori presuppone l'iscrizione al sindacato dei lavoratori interessati, non risulta anzitutto che tale condizione nella fattispecie sussista, in ogni caso la Corte

Osserva:

che intanto può sussistere una lesione di quel diritto del sindacato F.I.L.T. al rispetto della sicurezza ed incolumità dei lavoratori, piloti ed assistenti di volo, in quanto l'integrità fisica degli stessi risulti compromessa dalla mancata applicazione in occasione nel luogo di lavoro della specifica normativa dettata a tutela di quei beni, nella fattispecie però la prospettazione accusatoria che sottende alla contestazione del reato di cui al capo a), fatta propria peraltro allo stesso istante, esclude logicamente qualsiasi ipotesi di violazione di quella normativa, né d'altra parte il sindacato può ritenersi portatore di un interesse collettivo all'accertamento delle cause di eventi lesivi dell'integrità fisica dei lavoratori, solo perché collegati da un nesso di assoluta occasionalità con l'esplicazione dell'attività lavorativa. Palesemente infondata risulta ad avviso della Corte l'opposizione motivata con il rilievo che non sarebbe ammissibile nella costituzione del Ministero

della Difesa, a causa della presenza in giudizio dello stesso soggetto, in qualità di responsabile civile citato a giudizio da altre Parti Civili, in vero ad avviso della Corte nessun elemento di ordine logico o normativo risulta fondatamente prospettabile a sostegno di tale opposizione che deve essere conseguentemente rigettata, deve essere rigettata la richiesta di estromissione del responsabile civile, Ministero della Difesa. In vero è noto che in base al principio dettato dall'art. 28 della Costituzione e in applicazione della teoria organica costantemente accolta dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, lo Stato e gli enti pubblici sono considerati direttamente responsabili degli atti compiuti dai propri dipendenti in violazione di diritti, a tal fine sono necessari un rapporto di causalità obiettiva tra l'atto o il comportamento e l'evento dannoso e la riferibilità alla Pubblica Amministrazione di tale atto o comportamento. Sotto quest'ultimo profilo, può essere ritenuta riferibile alla Pubblica Amministrazione, l'attività del dipendente che si manifesta come esplicazione dell'attività della Pubblica Amministrazione in quanto diretta al conseguimento dei suoi fini

istituzionali, mentre non sono riferibili dall'amministrazione le attività dettate da fini assolutamente estranei ovvero non legate neppure da un rapporto di occasionalità necessaria con i compiti che al dipendente sono affidati, tale collegamento sussiste allorquando l'operato della gente, ancorché deviato per violazione delle norme regolamentarie o eccesso di potere, sia comunque preordinato alla realizzazione dei fini istituzionali in termini più specifici, mentre in presenza di tale collegamento l'amministrazione risponde anche dell'illecito commesso dal dipendente con dolo rivolto al perseguimento di un fine privato, in tal senso Cassazione Prima 2 luglio '82, 21 gennaio '83 Leanza, non è stato ad esempio ritenuto sufficiente ad affermare un rapporto di occasionalità necessaria, il rilievo che l'incombenza disimpegnata rendeva possibile o agevolava il fatto illecito, Cassazione Sezione Quinta 2 febbraio '97, dicembre '98 numero 1386 Savi ed altri, in una fattispecie relativa ad omicidi e rapine commessi da Agenti di Polizia. Se alla luce dei principi generali costantemente ribaditi alla Corte di Cassazione e pienamente condivisibili si procede all'esame della fattispecie concreta, non può non rilevarsi come

la stessa presenti profili oggettivi nettamente distinti, da quelli valutati dalla Suprema Corte nell'ultima decisione citata, è infatti indiscutibile che secondo la prospettazione accusatoria la condotta ascritta agli imputati si verificava nel contesto delle delicate funzioni pubbliche loro affidate e sia pure in maniera logicamente anomala per l'abuso di funzioni che è stato configurato, era comunque l'espressione dell'esplicazione dell'attività istituzionale dell'amministrazione, per cui non appare fondatamente contestabile l'esistenza del dedotto rapporto di occasionalità necessaria.

P.Q.M.

visti gli artt. 98, 99 e 119 codice di procedura penale 1930, primo: dichiara inammissibile la costituzione di Parte Civile di Succi Pierpaola, Succi Giuseppe e della Marchina Irma, familiari di Superchi Giuliana, nei confronti degli imputati Pugliese, Alloro, Masci, Notarnicola e Bomprezzi; secondo: dichiara inammissibile la costituzione di Parte Civile nei confronti dell'imputato Alloro, avvenute tramite i Procuratori Speciali Avvocati Gamberi, Marini, Benedetti, Messina, Osnato, Pizzino, Galasso e Ferrucci; terzo: dichiara inammissibile le costituzioni di Parte Civile di Guido Abbadessa

nella qualità di Segretario Generale della F.I.L.T. e del Comune di Palermo, in persona del Sindacato Leoluca Orlando; quarto: ammette tutte le altre costituzioni di Parte Civile, come meglio specificate nel prospetto allegato alla presenza Ordinanza della quale costituisce parte integrante; quinto: rigetta la richiesta di estromissione presentata dal responsabile civile Ministero della Difesa. Allora questo prospetto è stato redatto sulla base delle indicazioni delle Parti Civili in ordine alfabetico per quanto concerne la vittima, quindi ora ne do lettura, do lettura anche di questo, per cui... quindi Parti Civili Andres Anto, Mario, Paola, Sandrini Anna, costituzione avvenuta per Andres Luigi, costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile Ministero della Difesa; Bonfietti Dari, per la vittima Bonfietti Alberto, costituzione nei confronti di tutti gli imputati, presente il responsabile civile; Bonfietti Silvia, Giao Giovannina, costituzione per Bonfietti Alberto, nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, presente il responsabile civile; Campanini Claudio e Paolo e Pattini Gianfranca, vittima Campanini Arnaldo costituzione nei

confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, presenza del responsabile civile; Beghelli Emanuele, Beatrice Alessandra, Cappellini Anna, Caranti Stefania e Francesco, per la vittima Cappellini Antonella, costituzione nei confronti di tutti gli imputati non c'è presenza del responsabile civile; Cerami Ennio, Cerami Cristina, Fucarino Lori, vittima Cerami Giovanni, costituzione nei confronti di tutti ad eccezione di Alloro, c'è il responsabile civile; Davì Maria Grazia, Francesco Paolo, Alessia, Pericò fortunata, vittima Davì Michele, costituzione di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, c'è il responsabile civile; De Cicco Michele Maria, Giovanni, Randisi Maria, vittima De Cicco Calogero, costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, presenza del responsabile civile; De Dominicis Elena, De Dominicis Paolo, Morbillo Rachele, vittima di Dominicis Rosa, costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile; Lupo Mariano, Lupo Vincenza, Lupo Bartolomeo Scibilli Antonia, vittime Diodato Antonella, Diodato Giuseppe, Diodato Vincenzo, Lupo Francesca, Lupo Giovanna, costituzione nei confronti di tutti gli imputati

con eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile; Diodato Pasquale, per le vittime Diodato Antonella, Diodato Giuseppe, Diodato Vincenzo, Lupo Giovanna, costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile; Filippi Mario, Filippi Stefano, Savorelli Dea, vittima Filippi Giacomo costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile; Fontana Flavio, Fontana Gianfranco, vittima Fontana Enzo, costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, presenza del responsabile civile; Osnato Rossana, vittima Fontana Enzo, costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, presente il responsabile civile; Fullone Giovanni, vittime Fullone Carmela, Fullone Rosario, Volpe Maria, costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, presente il Ministero della Difesa, come responsabile civile; Gatti Edoardo, vittima Gatti Domenico Edmondo, costituzione nei confronti di tutti gli imputati, presenza del responsabile civile, Gatti Monica, Lenzotti Liliana, vittima Gatti Domenico Edmondo, costituzione nei confronti degli imputati ad

eccezione di Alloro, presente il responsabile civile; Gjylapian Giorgio, vittima Gherardi Guelfo, costituzione nei confronti di tutti gli imputati, non c'è il responsabile civile; Guarano Domenico, vittima Guarano Andrea, costituzione nei confronti di tutti gli imputati con eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile; Guarano Carlo, Guarano Maria Antonietta, Giustiniani Leonarda, vittima Guarano Andrea, costituzione nei confronti di tutti gli imputati con eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile; Guardì Giuseppe, Guardì Antonietta, Guardì Giovanni, vittima Guardì Vincenzo, costituzione nei confronti di tutti ad eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile; Guerra Antonio, Guerra Rosario, Guerra Mirella, Latona Giuseppa, vittima Guerra Graziella, costituzione nei confronti di tutti ad eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile; Guerra Maria Santa, vittima Guerra Graziella, costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile; Lachina Luigi Ivanoe, Lachina Rosalinda vittime Lachina Giuseppe e Reina Giulia, costituzione nei confronti di tutti ad eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile; Liotta Angelo,

Liotta Orietta, Imburgia Angelo, Rizzutto Rosaria, vittima Liotta Maria costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile; Marchese Laura, Marchese Franco, Marchese Valerio, Di Maria Lilla, vittima Marchese Claudio, costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile; Marfisi Enzo, Licata Leonarda, Licata Michelina, vittime Marfisi Daniela, Marfisi Tiziana, Licata Paolo, Siracusa Marianna, costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, presente il responsabile civile; Collina Silvana, Molteni Diego, Molteni Riccardo, Molteni Anna Barbara, vittima Molteni Annino, costituzione nei confronti di Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio, non c'è responsabile civile, Morici Massimiliano, Gervasi Paola, vittima Morici Paolo, costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, c'è il responsabile civile; Norrito Angelica, Norrito Giovanni, Trento Antonina, vittima Norrito Goglielmo, costituzione nei confronti di tutti ad eccezione di Alloro, c'è il responsabile civile; Ongari Bruno, Ongari Emma, Fini Anna Maria, vittima Ongari Lorenzo, costituzione nei

confronti di tutti ad eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile; Pinocchio Francesco, Pinocchio Salvatore, vittime Pinocchio Antonella, Pinocchio Giovanni, costituzione nei confronti di tutti gli imputati, è presente il responsabile civile, Provinciali Silvana, vittima Prestileo Gaetano costituzione nei confronti di Bartolucci, Ferri, Melillo, Tascio, non c'è responsabile civile; Riina Giovanna, costituzione nei confronti... vittima Riina Andrea costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, c'è il responsabile civile; Succi Pierpaola, Succi Giuseppe, Della Marchina Irma, vittima Superchi Giuliana, costituzione nei confronti di Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio, presente il responsabile civile; Torres Ermenegilda, Torres Rosita, vittima Torres Pierantonio, costituzione nei confronti di tutti ad eccezione di Alloro, è presente il responsabile civile; Ugolini Chiara, Ugolini Cristian, Ugolini Elisa, Martinelli Maria Laura, vittima Ugolini Pierpaolo, costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro, presente responsabile civile; Valenza Aurelio Natale, Gambino Lina, vittima Valenza Giuseppe costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di

Alloro, è presente responsabile civile; Valenza Filippo, vittima Valenza Giuseppe, costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro presente responsabile civile; Monti Elisabetta, vittime Zanetti Alessandro e Zanetti Nicola, costituzione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Alloro presente responsabile civile. Poi ci sono le ulteriori costituzioni. Davanzali Aldo in proprio e quale ex Presidente Amministratore Delegato e Azionista della "S.p.A. Aerolinee Itavia" costituita nei confronti di tutti gli imputati, c'è presenza del responsabile civile; Avvocato Cospito Antonio quale Commissario delle "Aerolinee Itavia" è costituita nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Notarnicola, c'è presenza del responsabile civile. Poi ci sono le costituzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di tutti gli imputati e del Ministero della Difesa nei confronti tutti gli imputati. A questo punto la Corte rinvia all'udienza del 7 novembre ore 9:30, invitando gli imputati presenti e le altre Parti a ricomparire senza ulteriore avviso. L'Udienza è tolta. **AVV. DIF. MISIANI:** scusi Presidente! **PRESIDENTE:** sì. **AVV. DIF. MISIANI:** un attimo solo. **PRESIDENTE:** sì. **AVV. DIF.**

MISIANI: voleva sapere se in relazione alle udienze del 7 e dell'8 si potesse fare una sorta di prenotazione, Vi dico in pratica e l'Avvocato... Canovi e io siamo impegnati il giorno 7, se era possibile prenotarsi per il giorno 8 per svolgere le eccezioni. **PRESIDENTE:** va bene. Prenotazione mi sembra un po' difficile in questo momento... **AVV. DIF. MISIANI:** prenotazione, tra virgolette... **PRESIDENTE:** sì, in questo momento è un po' difficile perché non sono presenti tutti i suoi colleghi, peraltro i colleghi non presenti ovviamente, comunque per il 7... **AVV. DIF. MISIANI:** ci saranno. **PRESIDENTE:** ci saranno. Quindi possiamo, va be', intanto dare atto a verbale di questa sua richiesta. **AVV. DIF. MISIANI:** sì. La mia preoccupazione è soltanto quella di non perdere il diritto a parlare per svolgere le eccezioni Signor Presidente, soltanto per quello. Se si dovesse chiudere sulle eccezioni il giorno 7, non lo so, come sarà lo svolgimento del... **PRESIDENTE:** eh, non so nemmeno io, perché purtroppo questo è un calendario che abbiamo fatto... **AVV. DIF. MISIANI:** sì lo so. **PRESIDENTE:** ...da molto tempo. Quindi... **AVV. DIF. MISIANI:** ma io... è ragionevole prevedere

che ci saranno sia il 7 come l'8 lo svolgimento delle eccezioni, ma... **PRESIDENTE:** va bene.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma saranno svolte tutte le eccezioni questa volta? **PRESIDENTE:** questa volta tutte. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** tutte assieme. **PRESIDENTE:** tutte, tutte assieme.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: nelle due udienze? **PRESIDENTE:** perché la prima tornata era appunto allo scopo di verificare quali Parti sarebbero state ulteriormente presenti e quindi dare modo a tutti poi di interloquire sulle eccezioni. Comunque l'Avvocato... **AVV. DIF. IZZO:** ma scusi, limitatamente al 7 e all'8 o solamente al 7? **PRESIDENTE:** non sappiamo quante eccezioni, di che tipo... **AVV. DIF. IZZO:** ah, anche io vorrei prenotarmi per il giorno 8. **PRESIDENTE:** no, guardi io a questo punto... **AVV. DIF. MISIANI:** non vorrei che poi il 7 non parlasse nessuno.

PRESIDENTE: ...noi abbiamo un calendario e io... **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** ...il calendario è stato fatto già da tempo... **AVV. DIF. IZZO:** sì, con inizio ma non con fine, Presidente. **PRESIDENTE:** sì lo so, ma... **AVV. DIF. IZZO:** quindi può darsi che il 7 non si finisca, quindi chiedere 8... **PRESIDENTE:** prenotarsi però... **AVV. DIF. IZZO:** ...come

scrupolo professionale, tutto qui. **PRESIDENTE:**
però ovviamente, forse lei è in grado magari già
di sapere più o meno quale sarà lo sviluppo
delle eccezioni, delle ulteriori eccezioni
preliminari. Noi non lo sappiamo, quindi lei
ritiene che il 7 non... **AVV. DIF. IZZO:** ma un
po' tutti parleranno. **PRESIDENTE:** sicuramente
non... **AVV. DIF. IZZO:** ...non si esaurirà il 7.
PRESIDENTE: non si esaurirà. **AVV. DIF. IZZO:**
perché tutti parleranno. **PRESIDENTE:** se non si
esauriranno il 7 chiaramente continueremo l'8.
Io più di questo però non posso dirle, non lo
so, quindi. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:**
quindi l'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata
dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di
verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di
nn. 45 pagine.

per O.F.T.

Natale PIZZO